

FONDAZIONE E.N.P.A.M.

Piazza Vittorio Emanuele II n. 78- 00185 R O M A

CAPITOLATO TECNICO

**Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di
vigilanza della Sede della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma sita in
Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, angolo Via Conte Verde e Via
Emanuele Filiberto, a mezzo di un servizio "H 24" di guardie
particolari giurate (G.P.G.) fisse armate.**

CIG 5544981712



INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	2
Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL' APPALTO	2
Art. 3 – DURATA	6
Art. 4 – PERIODO DI PROVA	6
Art. 5 – CORRISPETTIVO	6
Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
Art. 7 – VARIAZIONI CONTRATTUALI	8
Art. 8 – PENALI	8
Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	11
Art. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	11
Art. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE	12
Art. 14 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	13
Art. 15 – SCIOPERI, CAUSE DI FORZA MAGGIORE	13
Art. 16 – CONTROLLO DEL SERVIZIO	14
Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO	14
Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	14
Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA	15
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO	15
Art. 22 – CESSIONE DEI CREDITI	16
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 24 – RECESSO	18
Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI	18
Art. 26 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	18

Art. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

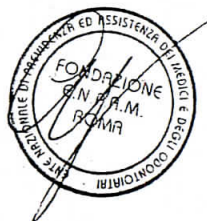
Oggetto dell'appalto è la vigilanza della Sede della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma sita in piazza Vittorio Emanuele II, angolo via Conte Verde e via Emanuele Filiberto, a mezzo di un servizio 'H 24' di guardie particolari giurate (G.P.G.) fisse armate così come meglio descritto al successivo art. 2.

Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL' APPALTO

A. Vigilanza/Guardiania.

Il servizio richiesto prevede le seguenti prestazioni, secondo le modalità indicate:

- apertura e chiusura di tutti gli accessi dello stabile oggetto dell'appalto, verificando che non siano presenti persone nell'edificio e che tutte le finestre siano chiuse;
- aprire all'inizio del servizio il palazzo effettuando la disattivazione degli allarmi ed informando contemporaneamente la centrale operativa;
- effettuare saltuarie ispezioni all'edificio dall'esterno segnalando eventuali anomalie (scritte sui muri, danneggiamenti, ecc...);



- rimozione di cause di anomalie o irregolarità che possano compromettere la sicurezza dello stabile o che possano arrecare danno allo stabile stesso o alle sue apparecchiature ed impianti;
- chiusura porte di accesso e cancelli esterni;
- accensione e spegnimento dei quadri elettrici e degli impianti di allarme ove necessario che si trovano all'interno dello stabile;
- effettuare al termine del proprio turno il servizio di passaggio di consegne informando il collega che subentra su tutto ciò che esula dal normale servizio;
- informare il responsabile dei *servizi generali* di novità di interesse e competenza di quest'ultimo attraverso 'report di servizio';
- vigilanza armata fissa;
- acquisizione e registrazione del documento di identità dei visitatori della Sede;
- richiedere conferma della visita alle segreterie prima di concedere l'autorizzazione all'ingresso;
- impedire l'ingresso di personale estraneo non autorizzato;
- rispondere al telefono e passare gli interni;
- controllo sistematico dei monitor presenti nello stabile;
- controllo dell'accesso e della movimentazione delle autovetture, dei motoveicoli e degli automezzi anche delle Società fornitrici della Fondazione nel locale garage, previa verifica delle autorizzazioni all'accesso e al parcheggio;
- collaborazione in caso di blocco degli ascensori con manovra a mano di 'riallinamento al piano';
- partecipazione, ove richiesto, all'accertamento, in collaborazione con il personale preposto reperibile interno della Fondazione, di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, perdite d'acqua ed altri liquidi pericolosi;
- allontanamento di persone estranee non gradite alla Fondazione, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari, di pericolo o illecite;
- custodia di chiavi varie;
- custodia di registri e altra documentazione ricevuta in consegna;
- collaborazione nell'attività di ricezione della posta, apponendo, ove richiesto, apposito timbro comprovante la ricezione stessa.

B. Servizio di remotizzazione degli impianti tecnologici (GESTIONE MBS).

Costituisce obbligo dell'appaltatore fornire l'erogazione di un servizio di videosorveglianza remota e di controllo remoto degli allarmi installati presso la sede dell'E.N.P.A.M. di Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, dei quali prenderà visione all'atto del sopralluogo.



Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, mediante collegamento diretto degli impianti di sicurezza posti a protezione dello stabile con la Centrale Operativa dell'appaltatore attrezzata per garantire il monitoraggio degli allarmi.

I vettori di comunicazione utilizzati, ove non già presenti, dovranno essere messi a disposizione dall'appaltatore e potranno essere di tipo radio o GPRS bidirezionali o monodirezionali.

Il servizio di tele radio allarme con pronto intervento deve consentire la gestione, presso la Centrale Operativa, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati.

Per il servizio di videosorveglianza remota l'appaltatore dovrà monitorare h24 le aree perimetrali esterne al fine di individuare immediatamente tentativi di effrazione e atti di vandalismo o simili, allertando immediatamente in caso di allarme la GPG presente sul posto.

In caso di segnalazione di evento l'appaltatore sarà tenuto a:

1. allertare immediatamente la GPG presente sul posto ed indirizzarla nell'area da cui è generato il segnale di allarme;
2. attivare immediatamente, se prevista, l'autopattuglia di zona dando le coordinate dell'evento di allarme;
3. coordinare l'intervento dalla Centrale Operativa;
4. rimanere in costante contatto radio con le pattuglie per verificare l'esito dell'intervento;
5. richiedere l'intervento delle forze dell'ordine ove necessario.

Le GPG presenti sulla postazione dovranno annotare sul "Registro di Servizio" tutte le informazioni relative agli eventi che dovessero verificarsi quali ad esempio: esito dell'intervento, orario di inizio e fine dell'intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, etc.

La centrale operativa dell'appaltatore dovrà garantire le seguenti operazioni:

- Verificare con certezza la disattivazione degli allarmi antintrusione all'apertura degli uffici da parte della GPG;
- Controllare l'eventuale ricezione dell'allarme d'emergenza (anti-rapina, anti-aggressione) emesso;
- Verificare con certezza l'attivazione degli allarmi antintrusione alla chiusura degli uffici;
- Controllare, e gestire sulla base di procedure dedicate, gli allarmi sempre attivi provenienti dal BMS (rivelazione incendio, impianto luci, porte d'emergenza, ascensori, ecc.);
- Mantenere un report in loco delle attività;
- La Fondazione non si fa carico di eventuali Hardware e Software necessari per la gestione, nonché della linea ADSL per il collegamento alla C.O.;



- A fronte di un allarme, verificare, tramite il software installato su una postazione di proprietà della Committente, l'origine del problema e se necessario mandare subito sul posto un'ispezione con coinvolgimento delle forze dell'ordine;
- In caso di mancato funzionamento dell'impianto di videosorveglianza per qualsiasi motivo inviare una guardia sul posto che rimanga fino alla riapertura del palazzo e/o al ripristino dell'impianto. Le ore di piantonamento effettuate a fronte del mancato funzionamento del sistema TVCC, saranno conguagliate e fatturate, per ogni bimestre, sulla base delle tariffe applicate secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
- Segnalare al manutentore ed al responsabile dei *servizi generali* tutti gli allarmi che si attivano in reception;
- L'impianto tecnologico sarà collegato alla centrale operativa di zona 24 ore su 24. In caso di segnalazione d'allarme la centrale dovrà provvedere ad avvisare la pattuglia più vicina e ad inviarla sul posto per gli opportuni controlli nel minor tempo possibile e, quando previsto, attivare immediatamente le Forze dell'Ordine ed i preposti all'intervento secondo le necessità programmate nel modulo operativo.

Le prestazioni sopra indicate dovranno essere rese dall'appaltatore secondo le seguenti modalità:

➤ presenza presso lo stabile di **Piazza Vittorio Emanuele II**

dal lunedì al venerdì:

- numero 3 (tre) guardie particolari giurate (GPG) dalle ore 6.00 alle ore 13.30
- numero 3 (tre) guardie particolari giurate (GPG) dalle ore 13.30 alle ore 21.00.

dal lunedì alla domenica, festivi compresi

- numero 2 (due) guardie particolari giurate (GPG) che eseguano un servizio notturno dalle ore 21.00 alle ore 6.00.

n. 2 sabati l'anno:

- numero 2 (due) guardie particolari giurate (GPG) dalle ore 7.00 alle ore 16.00.

➤ presenza presso lo stabile di **piazza Vittorio Emanuele II**

sabato domenica e festivi:

- numero 1 (una) guardia particolare giurata (GPG) dalle 6.00 alle 13.30
- numero 1 (una) guardia particolare giurata (GPG) dalle 13.30 alle 21.00



Il monte ore annuo complessivo, stimato per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, è pari a 19.566 (diciannovemilacinquecentocinquantasei).

Sono considerati giorni festivi il 29 giugno e il 16 agosto.

Resta ferma la facoltà della Fondazione di richiedere prestazioni retribuite con un numero superiore di guardie particolari giurate in coincidenza con eventi straordinari.

Art. 3 – DURATA

L'appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di avvio delle prestazioni risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'appaltatore e la Fondazione.

Ove consentito dalla disciplina in materia, la Fondazione si riserva la facoltà, previa espressa deliberazione degli organi competenti, di rinnovare il servizio in questione per un periodo non superiore a due anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto oggetto di affidamento.

E' comunque fatto obbligo all'aggiudicatario, alla prima scadenza ovvero alla scadenza conseguente all'eventuale rinnovo, di proseguire nel servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario e dell'effettuazione del conseguente passaggio di consegne.

Art. 4 – PERIODO DI PROVA

Al fine di consentire alla Fondazione una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio, il rapporto contrattuale si intende soggetto ad un periodo di prova per i primi due mesi per il personale non 'assorbito' dal precedente contratto.

Durante tale periodo la Fondazione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

In tale ipotesi spetterà all'appaltatore il solo corrispettivo del servizio correttamente espletato, escluso ogni altro rimborso o pretesa a qualsiasi titolo.

Inoltre, in caso di recesso del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare l'esecuzione del servizio sino al subentro nel contratto del nuovo esecutore.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo di tutti i servizi e le attività di cui al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata, sarà pari a quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara.



I prezzi indicati nell'offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi di tutti i costi e gli oneri relativi all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio come descritto negli atti di gara e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I prezzi offerti dovranno essere, infatti, determinati tenuto conto:

- di tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dal contratto di appalto;
- di tutte le circostanze generali e particolari di fatto e di luogo che possano influire sul prezzo;
- che l'appaltatore, effettuati tutti i propri calcoli, indagini e stime, ritiene i prezzi remunerativi senza riserva alcuna;
- delle modalità e prescrizioni del contratto di appalto, che comprendono le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse e ogni altro onere inerente al servizio in oggetto, a carico dell'appaltatore per legge e per contratto;
- delle tariffe retributive di legge vigenti per il servizio.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato in rate bimestrali posticipate di pari importo.

L'appaltatore, pertanto, a decorrere dall'effettivo inizio del servizio, al termine di ogni bimestre, dovrà emettere regolare fattura per l'importo della rata bimestrale, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione.

Fermo il divieto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni, le attività sospese per cause di forza maggiore, la Fondazione opererà sul corrispettivo bimestrale dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazione di ore di servizio non prestato, applicando una tariffa oraria calcolata dividendo l'importo complessivo annuale offerto in sede di gara per il monte ore annuo stimato di 19.566 (diciannovemilacinquecentocinquantasei), indicato al precedente art. 2.

Nel caso in cui la Fondazione dovesse richiedere l'effettuazione di ore ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente art. 2, i relativi importi dovranno essere fatturati a parte, al termine del bimestre di riferimento, secondo quanto indicato al successivo art. 7.



Le fatture dovranno essere inviate alla Fondazione con raccomandata A/R o consegnate a mano con cadenza bimestrale ed essere intestate a Fondazione Enpam- Servizio Acquisti e Appalti- Piazza Vittorio Emanuele II n. 78- 00185 Roma.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Art. 7 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna variazione può essere introdotta ad iniziativa dell'appaltatore senza il preventivo ordine scritto della Fondazione.

Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta. La Fondazione è sempre in facoltà di ordinare una riduzione o un aumento delle prestazioni originarie entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che, in tal caso, nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

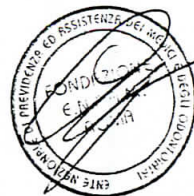
Qualora nel corso di esecuzione del contratto la Fondazione disponga un aumento o una diminuzione (contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale) delle prestazioni originarie, l'appaltatore vi sarà tenuto ai medesimi patti e condizioni.

In tali casi, il corrispettivo (fermo restando il trattamento salariale minimo inderogabile) sarà aumentato o diminuito proporzionalmente, sulla base di una tariffa oraria calcolata applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore al "totale costo medio orario" per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari previsto dalle tabelle ministeriali vigenti al momento della variazione contrattuale.

Art. 8 – PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente espletate secondo quanto previsto nel presente capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell'offerta tecnico-economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

In difetto, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente articolo, determinate come segue:



- a) per ogni 10 minuti o frazione di ritardo nello svolgimento del servizio, esclusi i primi 5 minuti, è prevista una penale di € 25,00 (euro venticinque/00);
- b) nel caso in cui il servizio venga svolto con un numero inferiore di unità rispetto a quelle stabilite nel precedente art. 2, per ciascuna unità in meno è prevista una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- c) nel caso in cui il servizio non venga svolto con diligenza né in modo conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Fondazione avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penalità, variabile in relazione alla gravità, fino ad un massimo giornaliero di euro 500,00 (cinquecento/00);
- d) nel caso in cui il servizio non venga svolto, è prevista una penale giornaliera pari ad euro 1500,00 (millecinquecento/00);
- e) per ogni mancata segnalazione di malfunzionamenti dei sistemi di allarme e di video sorveglianza è prevista una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00);
- f) per ogni giorno di mancata od incompleta tenuta delle registrazioni degli accessi è prevista una penale pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Ai fini del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, nonché nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e/o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso l'appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'inadempimento degli obblighi che seguono costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo al presente appalto.

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Fondazione, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R, ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato, come stabilito al precedente art. 2, con la presenza sul posto di guardie particolari giurate (GPG), dotate di apposita uniforme, armate di pistola debitamente custodita e che dovranno portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza.

In occasione dei n° 2 sabati all'anno le guardie presenti dovranno indossare le uniformi di alta ordinanza.

Durante la permanenza nei locali, il personale incaricato dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale dipendente, sia del pubblico che accede ai predetti locali ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla Fondazione.

Dette guardie giurate dovranno, a fine servizio, eseguire un accurato controllo dei locali per evitare che non vi siano persone all'interno e verificare che gli stessi siano chiusi correttamente



e, in caso di necessità, dovranno disporre degli interventi delle autorità preposte (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc.) e del personale reperibile dipendente della Fondazione.

Al termine di ogni mese, l'appaltatore dovrà presentare alla Fondazione un rapporto sull'esecuzione del servizio. Tale rapporto dovrà essere controfirmato, per accettazione, dal Direttore di esecuzione del contratto nominato dalla Fondazione.

Art. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato dall'appaltatore mediante proprio personale dipendente, con le presenze e con gli orari indicati all'art.2.

Il personale impiegato dovrà essere idoneo a garantire l'ottimale espletamento del servizio e dovrà essere inquadrato al 'IV° livello' del CCNL vigente per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013/2015 ed una persona al livello 'IV° super' che possa ricoprire il ruolo di referente in caso di necessità urgenti.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di decreto di approvazione della nomina a Guardia Particolare Giurata.

Il personale adibito al servizio dovrà firmare, quotidianamente, all'inizio e al termine dell'orario di lavoro, apposito registro che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Fondazione.

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore, il quale dovrà provvedere prontamente, la sostituzione delle persone ad essa non gradite.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione le generalità degli addetti al servizio.

L'appaltatore si impegna a non sostituire, senza il preventivo consenso della Fondazione, il personale già impiegato.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile del Servizio, per assicurare che le prestazioni vengano svolte regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile del servizio nominato dall'appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Fondazione attraverso il Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.



Prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore dovrà comunicare alla Fondazione il nominativo ed i recapiti (telefono, cellulare, fax, posta elettronica) del Responsabile del servizio e del suo sostituto.

Art. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara.

Fermi restando gli obblighi previsti da altre disposizioni di cui al presente capitolato e alla disciplina vigente, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro nei confronti del personale addetto al servizio.

L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, utilizzati per l'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si effettua il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle tariffe retributive di legge vigenti per il servizio.

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze.

Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi. L'appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell'appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.



L'appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

“Clausola di salvaguardia”

L'appaltatore è tenuto all'assunzione, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale precedentemente impiegato nel servizio, ai sensi di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013/2015.

A tal fine, si forniscono i seguenti dati relativi al numero di addetti attualmente impiegati nell'appalto del servizio di vigilanza:

- n. 8 GPG di IV livello;
- n. 1 GPG di IV livello super.

Art. 14 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

In nessun caso l'appaltatore non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da comportare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno consultarsi telefonicamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'appaltatore dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire il servizio di vigilanza.



Art. 16 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare durante lo svolgimento del servizio, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni effettuate a quanto contrattualmente previsto.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato al precedente art. 8, lett. c), del presente capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'appaltatore.

Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

La società affidataria dichiara, poi, di aver preso completa visione dei locali, nonché delle misure di prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine l'Impresa si impegna a sottoscrivere la modulistica appositamente redatta.

Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto di appalto; dette informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere usati dall'appaltatore né rivelati a terzi senza l'autorizzazione scritta della Fondazione.

Considerato che l'esecuzione dei servizi di vigilanza comporta, da parte del soggetto aggiudicatario, il trattamento di dati personali di cui la Fondazione Enpam è "titolare", con l'affidamento del presente appalto l'appaltatore è designato formalmente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, quale "responsabile esterno del trattamento". Di conseguenza l'appaltatore è tenuto a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

In caso di inosservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione ha la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.



Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia degli impegni contrattuali assunti, è tenuta a costituire e a far pervenire agli Uffici competenti della Fondazione, entro e non oltre 15 giorni dalla apposita richiesta, idonea cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 D.lgs 163/2006.

La mancata costituzione di idonea cauzione così come predetto, comporterà la risoluzione del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Fondazione ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Fondazione debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Resta salvo e impregiudicato il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve stipulare un'apposita polizza con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura.

Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell'appaltatore.

La polizza dovrà essere presentata alla Fondazione entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa richiesta e, comunque, anteriormente alla stipula del contratto di appalto.

L'appaltatore, se già in possesso di polizza assicurativa, può presentare la stessa corredata da apposita appendice a favore della Fondazione per il servizio in oggetto.

Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'appaltatore, per il quale risponderà comunque nel suo valore complessivo.

Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto



E' vietato l'affidamento in subappalto di tutto o di parte del contratto in oggetto.

Art. 22 – CESSIONE DEI CREDITI

L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato dall'appaltatore nei confronti della Fondazione è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione è in facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Delle violazioni comportanti inadempimento risponde sempre e comunque l'appaltatore, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, la Fondazione provvederà a darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, a mezzo lettera raccomandata A/R.

L'appaltatore, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato. La Fondazione si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del contratto.

In ogni caso, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere l'appaltatore per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal presente capitolato o dal contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti dell'appaltatore o accadimenti:

- cumulo da parte dell'appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi della Fondazione;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;



- qualora nei confronti dell'appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all'appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- quando la Fondazione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- affidamento in subappalto o a cottimo di tutto o parte del contratto ovvero cessione del contratto medesimo;
- interruzione delle attività per cause non determinate da forza maggiore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Fondazione.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell'appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Fondazione rispetto a quello previsto per l'esecuzione del contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Fondazione dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, in caso di risoluzione contrattuale la Fondazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.



Art. 24 – RECESSO

La Fondazione è in facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ., l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere ad alcun titolo, eccetto il pagamento delle prestazioni già regolarmente effettuate.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il contratto, quali gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione e quelle consequenziali, sono a carico dell'appaltatore ai sensi della vigente normativa.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 26 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del contratto, del presente capitolato tecnico e/o degli altri atti di gara, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione, per qualunque causa, del contratto, le parti sono tenute ad un tentativo di conciliazione per l'immediata soluzione delle relative controversie.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

